

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ). . . . . | 151 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) . . . . .   | 156 |

#### RISOLUZIONI:

|   |     |
|---|-----|
| 7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192</i> ) . . . . . | 153 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) . . . . .   | 159 |

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.  |     |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.  |     |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>limitatamente alle parti di competenza</i> ).   |     |
| Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( <i>limitatamente alle parti di competenza</i> ) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) . . . . . | 154 |
| Sull'ordine dei lavori . . . . .   | 154 |

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.**

**Nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – rispetto alle proposte emendative già pubblicate in occasione della precedente seduta, nella quale è stato differito il relativo termine – sono stati nel frattempo presentati ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato 1*).

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente che, da una prima valutazione degli

emendamenti presentati, si evince la necessità di compiere una verifica sotto il profilo finanziario di taluni aspetti del testo e delle possibili novità che potrebbero essere in esso introdotte, in caso di approvazione delle diverse proposte emendative. Al riguardo, osserva che è in corso un accertamento di natura tecnica da parte degli organismi competenti, al cui esito sarà necessario rinviare ogni valutazione, per la definizione più puntuale delle questioni in campo. Auspica, pertanto, che il Governo supporti adeguatamente tale importante iniziativa parlamentare, anche mediante un eventuale incontro di natura tecnica, che preceda la prossima seduta dedicata a tale argomento.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo prende atto del positivo lavoro svolto dalla Commissione sul nuovo testo unificato, volto ad allineare la disciplina del cumulo dei periodi assicurativi alle novelle introdotte con il decreto-legge cosiddetto «*Salva Italia*» (e, in particolare, con l'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011); al riguardo, peraltro, avverte che il suo dicastero tiene a comunicare che – nonostante alcune interessanti innovazioni apportate e nel condividere le finalità perseguite dalla proposta di legge in questione, compatibilmente con i limiti delle scelte operate dal Governo in materia previdenziale e di contenimento della spesa pubblica – è tuttora in corso di definizione una attenta valutazione dei competenti uffici tecnici, essendo la materia potenzialmente in grado di produrre oneri, che vanno quantificati e valutati con l'ausilio dell'INPS.

Osserva, dunque, che si tratta di consentire al Ministero, sulla base dei dati finanziari che saranno forniti a breve dall'INPS, di avere un quadro più chiaro sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria, atteso anche che la clausola di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 4, non è certo che possa considerarsi assolutamente «*pacifica*». Rileva, tra l'altro, che – considerato che il provvedimento contiene una delega legislativa e non può,

quindi, essere approvato in sede legislativa e che risulta del tutto verosimile che esso non possa essere calendarizzato prima del prossimo mese di settembre – appare quanto mai opportuno che l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti venga rinviato ad altra seduta, anche al fine di approfondire i predetti aspetti di natura finanziaria: in tal senso, si dichiara disponibile a prevedere con la Commissione un preliminare confronto di natura tecnica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il Governo non sia ancora in grado di esprimere una posizione precisa sul testo in esame, ricordando che su di esso, già nella scorsa seduta, è stato chiesto un rinvio dell'esame, proprio al fine di consentire all'Esecutivo di svolgere i necessari approfondimenti. Fa notare, quindi, che le uniche novità nel frattempo intervenute sono rappresentate da pochi emendamenti, presentati prevalentemente dal suo gruppo, che ripropongono questioni connesse alla ricongiunzione onerosa di posizioni contributive presso diverse gestioni, ormai note da tempo. Considerato che tali proposte erano contenute in un progetto di legge, a sua prima firma, precedentemente abbinato agli altri provvedimenti in esame, giudica incomprensibile un ulteriore slittamento dell'esame, dichiarandosi stupito che l'INPS non abbia ancora fornito i dati necessari, a distanza di una settimana dalla richiesta da parte del Governo: a tale scopo, peraltro, chiede al rappresentante del Governo di conoscere la data nella quale tale richiesta è stata formulata all'Istituto dal competente dicastero.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che l'INPS, che è stato tempestivamente sollecitato sul tema da parte del suo dicastero, ha fornito ampie rassicurazioni circa la trasmissione, in tempi brevi, dei dati di carattere finanziario, che saranno necessari anche al fine di definire al meglio la posizione del Governo sul testo e sugli emendamenti presentati.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel confermare il proprio disappunto per la mancata acquisizione – pur a fronte di un ampio margine temporale a disposizione – di una posizione definitiva del Governo sul provvedimento, manifesta l'esigenza di procedere tempestivamente con l'esame del nuovo testo unificato da parte della Commissione, concludendo l'esame degli emendamenti prima della prevista sospensione estiva dei lavori parlamentari, anche al fine di consentirne la trasmissione alle altre Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri e favorirne la calendarizzazione in Assemblea per il mese di settembre.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur osservando che il suo gruppo concorda con l'esigenza di procedere celermente lungo l'iter di esame di un provvedimento importante e molto atteso, ritiene comprensibile che il Governo intenda svolgere ulteriori accertamenti di natura tecnica con gli organismi competenti, considerato che spesso, in materia previdenziale, i riscontri sulla sostenibilità finanziaria di taluni interventi normativi sono apparsi contraddittori e discutibili, richiedendo approfondimenti adeguati e complessi. Auspica, in ogni caso, che tale supplemento di istruttoria si concluda entro i primi giorni della prossima settimana, affinché si possa giungere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti sinora emersi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta dell'11 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte di avere predisposto – alla luce delle novità intervenute nella precedenti sedute e considerato il contenuto della risposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02378, svoltasi lo scorso 11 luglio – una nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Michel MARTONE esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla nuova versione della risoluzione in discussione.

Giuseppe BERRETTA (PD), condivisa la finalità della nuova versione della risoluzione in titolo, auspica che la sua eventuale approvazione possa costituire un valido precedente da estendere anche ad altre province, in particolare della Sicilia (tra cui cita, ad esempio, quella di Ragusa), in vista dell'assunzione di misure eque a favore delle analoghe categorie interessate, operanti in altre zone del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, si dichiara convinto che il presente atto di indirizzo possa aprire la strada a un chiarimento più generalizzato, riguardante analoghe situazioni presenti nel resto del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00192.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.**

**C. 5324 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.**

**C. 5325 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, il cui seguito è stato rinviato alla seduta odierna, anche al fine di consentire lo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale. In proposito, fa peraltro presente che la V Commissione (Bilancio), che sta procedendo nell'esame in sede referente di tali provvedimenti, ha convenuto di approfondirne l'istruttoria, prospettando l'opportunità di concludere l'esame per riferire all'Assemblea nella seconda metà del prossimo mese di settembre e deliberando, nel frattempo, un'indagine conoscitiva sul disegno di legge di rendiconto per il 2011, ai sensi

dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.

Giulio SANTAGATA (PD), *relatore*, ritiene opportuno attendere la conclusione degli approfondimenti di natura istruttoria presso la Commissione di merito, al fine di acquisire – anche mediante l'ausilio degli uffici – ulteriori elementi di conoscenza sulla materia, per le parti di competenza della XI Commissione. Auspica, in particolare, che gli accertamenti che la Commissione potrà compiere siano in grado di contribuire a chiarire la questione relativa all'incremento dei residui di competenza e di cassa, registratasi in maniera preoccupante e costante negli ultimi anni, che appare anomala e inspiegabile, soprattutto a fronte dei ripetuti interventi di riduzione della spesa pubblica assunti, di recente, dal Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori.**

Lucia CODURELLI (PD) coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per chiedere delucidazioni circa la mancata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di attuazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 24 della decreto-legge n. 201 del 2011, anche in considerazione del fatto che è in corso di esame presso il Senato il provvedimento sulla cosiddetta «*spending review*», nell'ambito del quale si sta ragionando circa una possibile soluzione della questione dei cosiddetti «*esodati*». Auspica, dunque, una sollecita pubblicazione di tale decreto, dal momento che qualsiasi ipotesi di intervento sulla materia – da inserire sotto forma di specifici emendamenti al testo del decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica – non potrà che farvi riferimento, essendo richiamato proprio in quel provvedimento.

Il viceministro Michel MARTONE fa notare che il decreto ministeriale è stato già adottato e registrato dalla Corte dei

conti: per la sua concreta pubblicazione, dunque, sarà necessario attendere soltanto i necessari tempi tecnici.

Lucia CODURELLI (PD) giudica eccessivo il ritardo relativo alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale, augurandosi che ciò non sottintenda una mancanza di volontà di intervento da parte del Governo: si domanda, dunque, quali iniziative intenda adottare la presidenza al riguardo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel far notare che il Governo ha fornito ampie

rassicurazioni circa l'assunzione delle misure in questione, rileva altresì che il decreto-legge che interviene sulla cosiddetta « *spending review* » è attualmente all'esame del Senato: ritiene, pertanto, che la pur comprensibile preoccupazione di esternare il problema nei confronti della Commissione non comporti, a carico della presidenza, alcun altro adempimento che non sia quello di prendere atto delle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:*

## ART. 1.

1. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-*sexies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa.

**1. 6.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:*

## ART. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione qualora la ricongiunzione dei contributi avvenga presso fondi che erogano trattamenti peggiorativi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, è dovuta da parte dell'INPS la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa.

**1. 7.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

*Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Il diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia e pensione, anticipata è conseguito secondo i requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. È fatta salva la facoltà dell'interessato, che richiede il cumulo di cui al comma 1, di fruire dei requisiti pensionistici antecedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 1° dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, quando risulti che, attraverso l'esercizio del cumulo, abbia raggiunto i suddetti previgenti requisiti.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Pensione di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e superstiti.

**1. 1.** Gnecchi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è soppresso.

**1. 8.** Frassinetti, Saltamartini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o trasferimento.

**1. 2.** Gnecchi.

*Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

**1. 5.** Gnecchi.

*Al comma 13, sopprimere le parole:* e non abbia dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

**1. 3.** Gnecchi.

*Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nell'assicurazione generale obbligatoria.

**1. 4.** Gnechi.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso «ART. 6-bis», sostituire le parole:* con il sistema contributivo *con le seguenti:* con il sistema

previsto dal regime di appartenenza dell'interessato e dall'ente di erogazione del trattamento.

**3. 2.** Frassinetti, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso «ART. 6-bis», sopprimere le parole:* di vecchiaia o di anzianità *e sostituire le parole:* le casse dei professionisti *con le seguenti:* le associazioni e le fondazioni.

**3. 1.** Gnechi.

## ALLEGATO 2

**7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

il contratto collettivo provinciale di lavoro (CPL) per gli operai agricoli e florovivaisti di Agrigento del 23 marzo 2000 ha previsto con l'articolo 23 un accordo di riallineamento in attuazione della previsione dell'articolo 88 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

il programma di riallineamento previsto dal citato contratto collettivo provinciale di lavoro partiva dal 1° gennaio 2000 e si sarebbe dovuto concludere in data 31 ottobre 2003, con il raggiungimento dal 1° novembre 2003 della ordinaria retribuzione prevista per il corrispondente profilo professionale;

nel medesimo contratto collettivo provinciale di lavoro le parti avevano convenuto di incontrarsi prima della conclusione del percorso di riallineamento « per verificare le condizioni economiche e sociali dell'agricoltura della provincia di Agrigento e valutare lo stato di applicazione del contratto »;

il 21 ottobre 2003 (e dunque prima della scadenza dell'ultima tranche di riallineamento) le organizzazioni datoriali hanno chiesto per iscritto alle organizzazioni sindacali un incontro per la verifica delle condizioni economiche e sociali dell'agricoltura locale; incontro che si è tenuto in data 5 novembre 2003 e nel quale le parti hanno preso atto delle difficoltà

delle aziende agricole e della loro impossibilità ad adeguare il salario alla retribuzione contrattuale;

a seguito di ciò tutte le parti hanno comunicato all'INPS, con lettera del 10 novembre 2003, la sospensione e/o il congelamento degli accordi di riallineamento, in attesa dell'avvio del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro e della rimodulazione del percorso di riallineamento;

il 1° dicembre 2004 – dopo 13 mesi di serrato confronto negoziale – le parti hanno rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro e hanno previsto all'articolo 17, comma 2, una rimodulazione dell'originario accordo di riallineamento ai sensi dell'articolo 28 del CCNL operai agricoli florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996;

la norma contrattuale in questione prevede testualmente che « per le aziende che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali le parti stabiliscono di procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento del salario provinciale entro la data del 31 dicembre 2007 »;

di tale previsione contrattuale è stata successivamente (in data 12 dicembre 2005) e spontaneamente fornita un'interpretazione autentica ad opera delle stesse parti firmatarie dell'accordo, trasmessa formalmente all'INPS in data 14 dicembre 2005, secondo la quale « tutte le

aziende che non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali alla data del 31 ottobre 2003 e che non hanno in corso programmi di riallineamento sottoscritti in applicazione del contratto del 23 marzo 2000 possono procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, al completamento del suddetto programma di riallineamento già sottoscritto tenendo conto della tabella inserita nello stesso articolo 17 del CPL 1° dicembre 2004 »;

nell'anno 2011, a distanza di 7 anni, diverse imprese agricole che avevano applicato l'accordo di riallineamento e la relativa rimodulazione, hanno subito degli accertamenti ispettivi da parte dell'INPS con i quali è stata loro contestata la inapplicabilità dell'accordo di rimodulazione in quanto nel periodo novembre 2003-dicembre 2004 avevano adeguato la retribuzione effettivamente corrisposta ai propri lavoratori a quella ordinaria prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento;

a seguito di tali contestazioni gli ispettori dell'INPS, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato l'azienda decaduta dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

la contestazione non terrebbe in alcun conto la norma di interpretazione autentica sottoscritta spontaneamente ed in epoca precedente a qualunque contestazione da parte di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo provinciale di lavoro; non tiene conto della circostanza che i rapporti di lavoro interessati dalla procedura di riallineamento sono a tempo determinato e dunque stipulati ex novo anno per anno ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001; applica la sanzione accessoria dalla decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate pur in assenza di una viola-

zione contrattuale da parte dell'azienda interessata (articolo 20 della legge n. 375 del 1993) in quanto la decadenza delle agevolazioni avviene solo quando non viene applicato il contratto collettivo provinciale di lavoro e nella fattispecie è stato applicato; perviene al paradossale risultato di « punire » le aziende che, nelle more del rinnovo contrattuale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento), hanno preferito – con notevoli sforzi – assicurare comunque ai lavoratori, sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale « piena », a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno « congelato » il trattamento retributivo;

le 6 sigle sindacali – deputate alla contrattazione provinciale –, hanno depositato presso l'INPS di Agrigento le note di interpretazione autentica del contratto collettivo provinciale di lavoro di Agrigento con la quale si dava giusta interpretazione delle tabelle salariali;

a distanza di 7 anni dall'INPS sono partite lettere di diffida e note di rettifica, alle quali l'INPS continua a dare seguito nonostante le ripetute richieste di chiarimenti normativi in merito prodotte; è partita, da questo momento, una sequela di multe, sanzioni, decadenza della fiscalità di vantaggio a discapito degli agricoltori per migliaia di euro;

anche alla luce della cosiddetta « direttiva Sacconi » del 2008, non si può non rilevare ad avviso di firmatari del presente atto di indirizzo come l'azione degli ispettori dell'INPS anziché concentrarsi su violazioni di carattere sostanziale, si focalizzi su aspetti di carattere sostanziale (interpretazione delle disposizioni contrattuali) che a distanza di anni mortificano il faticoso percorso di emersione e di riallineamento posto in essere, non senza sacrifici, dalle aziende interessate con il rischio di riportarle verso situazioni di irregolarità,

nel corso della discussione in Commissione, è emerso che la competente

Direzione generale dell'INPS ha disposto la sospensione di attività di controllo presso le aziende agricole;

in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02378, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che «tali attività di controllo hanno ad oggetto fatti estranei a quelli per i quali l'INPS, con il messaggio richiamato dall'onorevole interrogante, ha disposto la sospensione cautelare. Infatti, le attività ispettive richiamate dall'onorevole interrogante, hanno avuto ad oggetto la verifica del rispetto dei contratti di riallineamento nella provincia di Agrigento, mentre il messaggio è relativo ad altra fattispecie, ossia agli atti di accertamento automatizzato che l'INPS effettua allo scopo di verificare il rispetto del pagamento dei contributi da parte delle aziende sulle retribuzioni contrattuali »;

si rileva l'opportunità che lo stesso Istituto non si esponga, come avvenuto anche in passato, a eventuali contenziosi e

che vi sia qualche elemento di cautela, atteso che non si versa nel campo di un'evasione, ma nel campo di una difforme interpretazione rispetto ad accordi contrattuali in sede provinciale;

è auspicabile che si valuti l'esistenza di condizioni che consentano di sospendere cautelativamente le ispezioni o, almeno, l'irrogazione delle sanzioni, perché si tratta di sanzioni pesantissime e della decurtazione della possibilità di accedere a contributi per aziende agricole che sono tra le più qualificate nel Paese e non hanno mai violato le norme contrattuali,

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine ogni possibile iniziativa nei riguardi dell'INPS, affinché l'Istituto – anche mediante propria circolare esplicativa o altro strumento idoneo – chiarisca definitivamente i termini della questione di cui in premessa.

(8-00192) « Moffa, Ruvolo, Gianni, Santori ».